



HIGHLIGHTS

Gestione collettiva del risparmio. È stato pubblicato in GU l'aggiornamento al relativo regolamento di Banca d'Italia

Pacchetto europeo antiriciclaggio. Il Garante europeo della privacy ha emanato il proprio parere al pacchetto europeo in materia antiriciclaggio

Legge di Bilancio 2022. È stata pubblicata in GU la legge del 30 dicembre 2021, n.234

PIR. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare di chiarimento sulla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine

Legge di Bilancio 2022. È stata pubblicata in GU la legge del 30 dicembre 2021, n.234

DALLA CORTE

Contratti di fideiussione. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite sancisce la nullità parziale del contratto contenente clausole tratte dallo schema ABI contrarie alla normativa antitrust

ALTRE NOTIZIE

Le aspettative di inflazione a lungo termine e il loro impatto macroeconomico. La Banca d'Italia ha pubblicato uno studio sul tema

Prestazioni ambientali di imprese e prodotti. È stata pubblicata in GU dell'UE la raccomandazione della Commissione europea in materia

Usura. È stato pubblicato in GU il decreto MEF recante i TEGM per il calcolo dei tassi soglia del I trimestre 2022

Gestione collettiva del risparmio. È stato pubblicato in GU l'aggiornamento al regolamento di Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio

Banca d'Italia ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 308, del 29 dicembre 2021, il provvedimento del 23 dicembre 2021, recante il **terzo aggiornamento del regolamento di Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio**.

Le novità introdotte recepiscono gli orientamenti dell'ESMA del 5 novembre 2020 in materia di commissioni di *performance*.

In particolare, con le modifiche apportate al regolamento in commento, sono state introdotte nuove definizioni rilevanti ai fini del calcolo delle commissioni di performance, sono state riviste le disposizioni in materia di compenso della SGR, richiamando i predetti orientamenti dell'ESMA, apportate modifiche ai prospetti contabili degli OICVM e dei FIA aperti nonché delle SICAV.

Infine, l'articolo 8 del provvedimento modificativo contiene le seguenti disposizioni finali e transitorie:

"1) I gestori di OICVM e di FIA aperti commercializzati a investitori non professionali tenuti all'applicazione degli Orientamenti in materia di commissioni di performance dell'ESMA secondo quanto previsto al Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, paragrafo 3.3.1.1 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, come modificato dal presente Provvedimento, applicano gli Orientamenti:

a) dal 31 dicembre 2021 per i fondi costituiti a partire da questa data;

b) entro l'inizio dell'esercizio finanziario successivo al 31 dicembre 2021 per i fondi esistenti a questa data e che già prevedono commissioni di performance.

2) I gestori dei fondi indicati al comma 1, lettera b), per cui il primo esercizio finanziario di applicazione degli Orientamenti inizia il 1° gennaio 2022, adeguano i regolamenti dei fondi entro il 31 marzo 2022.

3) Le modifiche ai regolamenti dei fondi di adeguamento agli Orientamenti dell'ESMA in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA sono approvate in via generale. La SGR, entro 10 giorni dall'adozione delle modifiche, invia alla Banca d'Italia: la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica della SGR di modifica del regolamento; il nuovo testo del regolamento in formato elettronico.

4) Le modifiche ai regolamenti dei fondi di cui al comma 3 hanno efficacia immediata se determinano condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti. Negli altri casi, si applicano i termini di efficacia previsti nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, paragrafo 4.4."

[\[clicca qui\]](#)

E' stata inoltre integrata la nota di chiarimenti relativa al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (data di pubblicazione: 28 dicembre 2021) con risposte ai quesiti in materia di commissione di performance e applicazione dei predetti orientamenti dell'ESMA.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Pacchetto europeo antiriciclaggio. Il Garante europeo della privacy ha emanato il proprio parere al pacchetto europeo in materia antiriciclaggio

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2021, il **parere del Garante europeo della protezione dei dati personali (GEPD) relativo al pacchetto di proposte legislative in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo.**

Il GEPD ha valutato positivamente gli obiettivi perseguiti dal suddetto intervento legislativo della Commissione europea, volto a rendere più efficace il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In particolare, il legislatore intende perseguire tali obiettivi tramite una maggiore armonizzazione delle norme applicabili dagli Stati membri e una vigilanza rafforzata a livello europeo, anche attraverso l'istituzione dell'autorità europea per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

In tale contesto, anche al fine di garantire la conformità delle disposizioni contenute nel pacchetto legislativo ai principi di proporzionalità e di certezza del diritto, il GEPD formula alcune osservazioni e raccomandazioni.

In particolare, sottolinea il GEPD, il pacchetto legislativo antiriciclaggio dovrebbe individuare le categorie di dati personali che i soggetti obbligati devono trattare per adempiere gli obblighi in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, invece di lasciare sistematicamente questa specificazione alle norme tecniche di regolamentazione, nonché descrivere meglio le condizioni e i limiti del trattamento di categorie particolari di dati personali, compresi quelli riguardanti condanne e reati.

Con specifico riferimento alle categorie particolari di dati, il GEPD prevede che il pacchetto legislativo antiriciclaggio dovrebbe meglio specificare i tipi di dati personali oggetto del trattamento da parte dei soggetti obbligati, considerando le differenti attività, le misure da adottare (identificazione, adeguata verifica della clientela, segnalazione alle unità di informazione finanziaria o UIF) e la finalità specifica perseguita (ossia il contrasto del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo).

Infine, il GEPD ritiene che non debba essere permesso il trattamento dei dati personali relativi all'orientamento sessuale o all'origine etnica.

Per quanto riguarda i registri dei titolari effettivi, il GEPD: i) valuta positivamente l'obbligo a carico degli Stati membri di notificare alla Commissione l'elenco chiuso delle autorità competenti e degli organi di autoregolamentazione nonché delle categorie di soggetti obbligati cui è concesso l'accesso ai registri dei titolari effettivi. Tuttavia, invita il legislatore a specificare che l'accesso a tali registri da parte delle autorità fiscali e degli organi di autoregolamentazione deve essere limitato alla finalità della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e quindi essere autorizzato esclusivamente a tale scopo; ii) in relazione all'accesso del "pubblico" ai registri dei titolari effettivi, il GEPD ribadisce la propria precedente posizione, ossia che non sono state ancora accertate con chiarezza la necessità e la proporzionalità di un tale accesso generalizzato a fini di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Tale accesso dovrebbe essere limitato alle autorità competenti incaricate di far rispettare la legge e ai soggetti obbligati quando adottano misure di adeguata verifica della clientela.

Per quanto attiene alle fonti di informazione per l'adeguata verifica della clientela, compresi gli elenchi di controllo, il pacchetto legislativo antiriciclaggio dovrebbe in particolare specificare in quali casi i soggetti obbligati devono poter accedere a tali elenchi. A tale proposito il GEPD invita il legislatore a considerare se tale accesso agli elenchi possa essere consentito soltanto in caso di rischio elevato di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

PIR. L'Agazia delle Entrate ha pubblicato la circolare di chiarimento sulla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine

L'Agazia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 19/E del 29 dicembre 2021, recante **indicazioni sulle modifiche apportate alla disciplina dei Piani di risparmio a lungo termine (PIR)**.

I PIR sono una forma d'investimento che beneficia di incentivi fiscali, volta ad aumentare gli investimenti nelle aziende italiane mediante il risparmio delle persone fisiche. Con l'art. 136 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio") sono stati introdotti i PIR alternativi, volti a canalizzare il risparmio verso investimenti illiquidi in imprese medio piccole italiane attraverso strumenti quali il *private equity* e il *private debt*.

La circolare in commento fornisce chiarimenti in merito alle novità apportate alla disciplina fiscale dei PIR dal decreto legge n. 124 del 2019 e del decreto rilancio e al credito d'imposta previsto dalla legge di bilancio 2021 (che ha introdotto un credito d'imposta per le minusvalenze degli investimenti in PIR alternativi effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che siano detenuti per almeno 5 anni).

In particolare, la Circolare fornisce chiarimenti relativi: i) agli investimenti oggetto del PIR; ii) ai vincoli di **composizione dei PIR**; iii) alle **modifiche della legge di bilancio 2019**: PIR 2.0; alle **modifiche del decreto legge n. 124 del 2019**: PIR 3.0; iv) alle **novità del decreto rilancio e del decreto agosto** (ha alzato la soglia di investimento annuale nei PIR alternativi a 300 mila euro, che sale a 1,5 milioni se detenuti per 5 anni): PIR Alternativi; v) agli investimenti qualificati effettuati indirettamente; vi) agli **OICR PIR compliant**; vii) ai **rapporti tra intermediari diversi coinvolti nella gestione del PIR**; viii) ai **PIR e agevolazioni per investimenti in start-up e PMI innovative**; ix) agli **investimenti agevolati di Casse di previdenza e Fondi pensione**; x) alle **modalità di costituzione del PIR**; xi) alle **novità contenute nella legge di bilancio 2021**.

In particolare, l'Agazia chiarisce che le quote delle Srl possono rientrare tra gli investimenti oggetto di agevolazione nei PIR ordinari solo se offerte al pubblico, anche tramite le apposite piattaforme di *crowdfunding*, mentre non hanno limitazioni nei PIR alternativi.

Inoltre, l'Agazia delle Entrate chiarisce che il regime fiscale dei PIR e quello dettato per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative non sono alternativi e quindi possono essere applicati insieme.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Legge di Bilancio 2022. È stata pubblicata in GU la legge del 30 dicembre 2021, n.234

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, la legge del 30 dicembre 2021, n. 234 recante **"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"** (Legge di Bilancio 2022). Il provvedimento in commento ha introdotto numerose novità in tema di: i) misure per la crescita, l'internazionalizzazione e l'accesso al credito delle imprese; ii) lavoro occupazione e previdenza; iii) ambiente e territorio; iv) trasporti e infrastrutture; v) ordinamento giudiziario; vi) sanità; vii) politiche sociali e istruzione; viii) informazione; ix) politiche fiscali e finanziarie; x) cultura e spettacolo; xi) sport; xii) commercio e turismo; xiii) energia; xiv) agricoltura; xv) difesa e affari esteri; xvi) politiche di genere; xvii) trasparenza partiti politici; xviii) comparto sicurezza.

Per quanto attiene alle misure di sostegno e di l'accesso al credito per le imprese, è stata modificata, fra l'altro, la disciplina del fondo rotativo per le operazioni di *venture capital* di cui all'art. 18-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, estendendo l'area di intervento del medesimo fondo, al fine di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese. In particolare, vengono aggiunti altri possibili beneficiari delle risorse del fondo, oltre alle *start-up* innovative, si introduce il riferimento anche alle PMI innovative, nonché alle quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital* o ancora di fondi che investono in fondi per il *venture capital*, anche senza il coinvestimento di Simest S.p.A. o Finest S.p.A.

Il provvedimento prevede la conferma della proroga al 30 giugno 2022 della garanzia Italia SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia"), nonché del regime straordinario del Fondo di garanzia PMI SACE a favore delle imprese, cd. *mid cap*, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499. Tuttavia mentre per la garanzia SACE la proroga è "secca", per il Fondo di garanzia PMI sono prospettate alcune modifiche. In primo luogo, dal 1° gennaio 2022, per i piccoli prestiti fino a 30.000 euro la garanzia scenderà dal 90% all'80%. Inoltre, viene previsto che dal 1° aprile 2022 la garanzia non sarà più gratuita, ma per il suo rilascio dovrà essere pagata una commissione.

Inoltre, vengono rideterminate le risorse disponibili sul fondo per il *Green New Deal* destinate alla copertura delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti economicamente sostenibili nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.

Per quanto attiene alla tutela dell'ambiente, il provvedimento ha istituito il fondo italiano per il clima, con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027, passibile di incremento con l'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali. con il quale finanziare interventi, anche a fondo perduto, a favore di soggetti privati e pubblici per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli accordi internazionali in materia di clima e tutela ambientale ai quali l'Italia ha aderito.

Con specifico riferimento al settore bancario e finanziario il provvedimento introduce, tra le altre, le seguenti novità: i) previsione della permanenza della commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al fondo indennizzo risparmiatori (FIR) fino al 31 luglio 2022 e, a tal fine, autorizza la spesa di 350.000 euro per il 2022. Viene inoltre introdotta la possibilità di accedere alle prestazioni del FIR per coloro che abbiano presentato, entro il 18 giugno 2020, domande di accesso incomplete, ovvero abbiano avviato la procedura telematica senza finalizzarla, a condizione, a pena di decadenza, di integrare la domanda di indennizzo con l'idonea documentazione attestante i requisiti previsti dalla normativa di riferimento entro il 15 marzo 2022; ii) proroga al 2024 degli effetti delle agevolazioni fiscali riconosciute alle fondazioni bancarie sotto forma di un credito d'imposta pari al 75% dei contributi versati al fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile istituito dalla legge di stabilità per il 2016. A tal fine, si stabilisce una copertura con risorse pari a 45 milioni con riferimento all'anno 2023 e di 25 milioni per il 2024; iii) aumento della percentuale di partecipazione massima al capitale della Banca d'Italia dal 3 al 5 per cento e viene fissato il regime fiscale per i dividendi percepiti nel 2022; iv) modifica alla disciplina del microcredito, elevando da 40.000 a 75.000 euro l'importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità. A tal fine gli intermediari di microcredito potranno concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l'obbligo di assistenza di garanzie reali, nell'importo massimo di 100.000 euro; prevedendo che le disposizioni di rango secondario individuino una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale dei soggetti finanziati.

La legge è entrata in vigore a partire dal **1° gennaio 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Contratti di fideiussione. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite sancisce la nullità parziale del contratto contenente clausole tratte dallo schema ABI contrarie alla normativa *antitrust*

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza in commento, ha chiarito che, laddove **una fideiussione contenga clausole conformi allo schema predisposto dall'ABI**, le quali sono state dichiarate contrarie alla normativa *antitrust*, dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, per violazione dell'art 2, comma 2, lett.a) della Legge n. 287/1990 in materia di intese restrittive della libera concorrenza, **si ha nullità delle singole clausole, e non già dell'intero contratto di finanziamento, ai sensi dell'art. 1419 c.c.**

In particolare, la Suprema Corte ricorda che i contratti di fideiussione con clausole conformi allo schema ABI sono stipulati a valle di intese vietate dall'AGCM in quanto le clausole redatte secondo tale schema fissano direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali, impedendo, restringendo o falsando in modo consistente la concorrenza.

I giudici di legittimità chiariscono che, in presenza di contratto di fideiussione contenente le suddette clausole, tale circostanza non invalida l'intero contratto, ma si tratta di un caso di nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c.

Pertanto, la nullità di singole clausole non comporta la nullità dell'intero contratto di finanziamento, allorché risulti che i contraenti lo avrebbero concluso anche senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. In tal caso, le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Prestazioni ambientali di imprese e prodotti. È stata pubblicata in GU dell'UE la raccomandazione della Commissione europea in materia

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2021, la raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione europea **sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle imprese.**

I metodi dell'impronta ambientale di prodotto e dell'impronta ambientale di organizzazione consentono alle imprese di misurare, valutare e comunicare le proprie prestazioni ambientali nel ciclo di vita dei prodotti/servizi nella prospettiva del ciclo di vita e quindi di competere nel mercato sulla base di informazioni ambientali veritiere.

Tali metodi contengono istruzioni dettagliate su come modellare e calcolare gli impatti ambientali di prodotti e organizzazioni. I metodi dell'impronta ambientale si basano su pratiche, indicatori e regole esistenti accettati a livello internazionale.

La raccomandazione in commento ha l'obiettivo di facilitare le imprese nel calcolo delle proprie prestazioni ambientali sulla base di informazioni affidabili, verificabili e comparabili, facilitando altresì l'accesso a tali informazioni da parte di altri soggetti (ad esempio amministrazioni pubbliche, ONG, *partner* commerciali).

La raccomandazione dovrebbe inoltre favorire lo sviluppo di una banca dati dell'Unione europea delle impronte ambientali.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Usura. È stato pubblicato in GU il decreto MEF recante i TEGM per il calcolo dei tassi soglia del I trimestre 2022

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2021 **di rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi (TEGM) ai fini della legge sull'usura**, per il periodo oggetto di rilevazione ricompreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2021.

Il provvedimento prevede che, **a partire dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2022**, ai fini della determinazione degli interessi usurari, i tassi, riportati nella tabella indicata nel decreto in commento, devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.

La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse *normativa non ancora emanata*

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it